

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1
Costituzione**

1. E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile nella forma di responsabilità limitata con la denominazione "G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

**ART. 2 Sede
Sociale**

1. La Società ha sede legale in Sasso Marconi (BO).

ART. 3 Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4 Scopo e Oggetto sociale

1. La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno e alla promozione dello sviluppo economico e sociale.

2. Essa può operare nei seguenti ambiti:

- Redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- Animazione e promozione territoriale e dello sviluppo locale, compresi servizi di terziario avanzato nel campo del marketing territoriale, informazione e comunicazione;
- Ideazione, programmazione, gestione, finanziamento e rendicontazione di programmi e progetti di sviluppo territoriale, comprese le iniziative di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- Gestione del ciclo della progettazione e della programmazione di fondi pubblici e privati destinati allo sviluppo territoriale.

3. La Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con soggetti di natura privata. La Società potrà anche assumere interesse e partecipazione ad altre imprese, società, enti, organismi aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

4. La Società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, delle leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

5. Per il compimento delle operazioni di cui sopra la Società potrà chiedere ai soci, che vorranno effettuarli, finanziamenti con obbligo di rimborso e/o contributi consortili a fondo perduto diversi da quelli previsti al successivo Articolo 5 comma 2 e, inoltre, la Società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività finanziarie, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti, mutui, operazioni in locazione finanziaria, operazioni mobiliari e immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali necessarie o utili per il

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1
Costituzione**

NON MODIFICATO

**ART. 2 Sede
Sociale**

NON MODIFICATO

ART. 3 Durata
NON MODIFICATO

ART. 4 Scopo e Oggetto sociale

1. Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società consortile ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio appenninico della Città Metropolitana di Bologna e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la gestione e realizzazione del Programma Leader rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale dei territori.

2. In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo multisettoriale e durevole dei territori e a tal fine la società:

- **gestirà linee di incentivazione comunitaria, nazionale e locale;**
- **organizzerà attività di informazione, animazione, sensibilizzazione e tutoraggio;**
- **fornirà assistenza tecnica a favore dei propri soci, delle comunità locali e dei promotori di progetti di sviluppo locale;**
- **offrirà supporto alla creazione di partenariati locali, nazionali e internazionali per la gestione di progetti di sviluppo di interesse locale;**
- **elaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coordinatore che di partner.**

3. La Società potrà realizzare progetti affidatigli dai Soci e/o da soggetti Terzi, purché coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale.

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente

conseguimento, dell'oggetto sociale.

Titolo II – CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI

ART. 5 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 68.893,00 (sessantottomilaottocentonovantatre virgola zerozero), suddiviso in quote come per legge.

2. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare annualmente, a carico dei Soci, la prestazione di contributi in danaro, qualora necessaria per la realizzazione dei programmi di attività della società e per il conseguimento degli scopi sociali. Tale deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 6 Soci

1. Possono acquisire la qualità di socio i seguenti soggetti:

Enti pubblici e/o loro Società partecipate, Altre forme di partenariato pubblico-privato con personalità giuridica, Fondazioni, Istituti bancari, Associazioni e altre forme associative private riconosciute, Imprese private.

2. La maggioranza del Capitale sociale dovrà essere rappresentato da soci privati.

ART. 7 Procedura di ammissione Soci

1. Il soggetto che, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, intenda essere ammesso alla Società, deve fare domanda al Presidente del Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) denominazione e sede;
- b) attività esercitata;
- c) importo di capitale nominale che intende sottoscrivere;
- d) di essere a piena conoscenza del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dalla Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità;
- e) l'impegno a sottoscrivere i Regolamenti interni;
- f) copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

4. La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.

5. La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste dagli artt. 2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale

Titolo II – CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI

ART. 5 Capitale Sociale

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 6 Soci

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 7 Procedura di ammissione Soci

NON MODIFICATO

2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica della corrispondenza dei requisiti e, nel caso di riscontro positivo, nei limiti dell'ultimo aumento di capitale sociale non ancora interamente sottoscritto dai Soci, accoglie la domanda e procede a dare immediata comunicazione all'interessato. Nel caso di completa sottoscrizione del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione procede a dare comunicazione diretta all'interessato della eventuale disponibilità di uno o più Soci di cedere quote, salvo esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci. In tale ipotesi la cessione e quindi l'ingresso del nuovo Socio ha luogo secondo le modalità di cui all'art. 12, 2° comma, lett. e) del presente Statuto. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni dinanzi precisate il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea idoneo aumento di capitale sociale quale presupposto per l'ammissione dei nuovi Soci prevedendo la correlativa rinuncia al diritto di sottoscrizione dei vecchi Soci.

ART. 8 Oneri nuovi soci

1. Il socio ammesso deve versare, oltre alla quota sociale sottoscritta, il contributo eventualmente deliberato dall'Assemblea medesima ai sensi del precedente art.5, comma 2.

ART. 9 Recesso

1. Il Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.).

2. Ha diritto di recedere il Socio che versi in stato di liquidazione (volontaria o forzata). Il Socio che intende recedere dovrà presentare domanda di recesso con comunicazione presso la sede legale della Società mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta verificare i motivi che a norma di legge o di Statuto legittimino il recesso.

3. Ha altresì diritto di recedere il Socio che abbia perduto i requisiti di ammissione (salva facoltà della Società di chiederne l'esclusione).

ART. 10 Esclusione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2466 c.c.), può essere escluso dall'Assemblea Generale dei Soci il Socio che:

- a) non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- c) svolga attività in contrasto con quella della Società;
- d) abbia perduto i requisiti di ammissione.

NON MODIFICATO

ART. 8 Oneri nuovi soci

NON MODIFICATO

ART. 9 Recesso

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 10 Esclusione

NON MODIFICATO

- e) sia inadempiente agli obblighi di pagamento dei contributi consortili o delle altre prestazioni verso la Società che trovino causa nella natura consortile della Società stessa;
- f) sia dichiarato fallito o sia posto in liquidazione o in scioglimento, anche volontari.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.

NON MODIFICATO

3. Il Socio da escludersi deve essere convocato all'Assemblea riunita per deliberarne l'esclusione e ha il diritto ad almeno 15 (quindici) giorni di preavviso prima dell'adunanza al fine di presentare eventuali memorie scritte. Ha inoltre il diritto di difesa orale in sede di adunanza. Nei quorum non deve essere computato il Socio da escludersi.

NON MODIFICATO

4. La liquidazione della quota del Socio escluso può avvenire mediante acquisto della stessa da parte di uno o più Soci o di uno o più terzi individuati dai Soci. Già in sede di esclusione i Soci possono rinunciare alla facoltà di acquisto e a quella di indicare un terzo. Qualora non vi sia disponibilità all'acquisto da parte di Soci o di terzi, la liquidazione avviene utilizzando riserve o fondi disponibili e la quota si accresce proporzionalmente fra tutti i Soci. In ogni caso la liquidazione del Socio escluso non può essere attuata con la riduzione del capitale sociale.

4. La liquidazione della quota del Socio escluso può avvenire mediante acquisto della stessa da parte di uno o più Soci o di uno o più terzi individuati dai Soci. Già in sede di esclusione i Soci possono rinunciare alla facoltà di acquisto e a quella di indicare un terzo. Qualora non vi sia disponibilità all'acquisto da parte di Soci o di terzi, la liquidazione avviene utilizzando riserve o fondi disponibili e la quota si accresce fra tutti i Soci proporzionalmente, **in funzione della natura pubblica o privata del socio fatto salvo il rispetto dell'art. "6 Soci comma 2 La maggioranza del Capitale sociale dovrà essere rappresentato da soci privati"**. In ogni caso la liquidazione del Socio escluso non può essere attuata con la riduzione del capitale sociale.

ART. 11 Effetti del recesso e dell'esclusione

ART. 11 Effetti del recesso e dell'esclusione

1. Il socio receduto, nelle ipotesi previste dalla legge (art. 2473 c.c.) o dal presente statuto, ha diritto alla liquidazione della quota sociale nei termini quantitativi minimi previsti dalla legge.

NON MODIFICATO

2. Quando non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2473, o dal presente statuto, il socio che vuole recedere dalla società potrà farlo solo vendendo le proprie quote.

NON MODIFICATO

3. La domanda di rimborso da parte degli aventi diritto, nelle ipotesi previste dall'art.2473 c.c. o dal presente statuto, deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla delibera dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui si è verificato il recesso. In mancanza di domanda di rimborso, trascorsi 5 anni, le somme spettanti ai soci uscenti si intendono prescritte a favore della società.

NON MODIFICATO

4. Salvo quanto previsto dall'art.10 di questo Statuto, dall'art. 2473-bis cc e dalle altre inderogabili norme di legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche all'esclusione del Socio.

NON MODIFICATO

5. In caso di esclusione di cui al "comma 1 punto e) dell'art. 10 Esclusione", il rimborso della quota sociale avverrà al

ART. 12 Trasferimento quote sociali

1. Spetta ai soci la facoltà di esercitare la prelazione in ipotesi di trasferimento di quote.

2. Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità qui di seguito specificate:

a) esclusi i trasferimenti mortis causa, il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti i soci iscritti nel relativo libro e per conoscenza deve dare relativa comunicazione al Presidente della società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prelazione da esercitarsi nel termine di un mese dal ricevimento;

b) il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale;

c) ove taluno dei soci rinunci o non eserciti nel termine sopraddetto in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo, in via proporzionale tra loro;

d) qualora vi siano uno o più Soci disposti a cedere le loro quote e nessuno degli altri intenda esercitare il diritto di prelazione, di cui al presente statuto, la cessione e conseguentemente l'ingresso del nuovo Socio ha luogo secondo le modalità concordate fra il/i cedente/i ed il subentrante, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7.

3. Ai soci compete il diritto di riscatto delle quote trasferite in violazione della procedura qui disciplinata .

Titolo III – ORGANI

ART. 13 Organi sociali

1. Sono organi della Società:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo.

ART. 14 Assemblea

1. Le Assemblee avranno luogo nella sede sociale e anche in luogo diverso, purché in Italia e saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi al domicilio dei soci, spedita almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

ART. 12 Trasferimento quote sociali

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

a) esclusi i trasferimenti mortis causa, il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti i Soci e per conoscenza deve dare relativa comunicazione al Presidente della Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento **o PEC**, prelazione da esercitarsi nel termine di un mese dal ricevimento;

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Titolo III – ORGANI

ART. 13 Organi sociali

NON MODIFICATO

ART. 14 Assemblea

1. Le Assemblee avranno luogo nella sede sociale e anche in luogo diverso, **o mediante mezzi di telecomunicazione**, purché in Italia e saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi al domicilio dei soci, spedita almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'Assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà darne formale informazione con almeno trenta giorni di anticipo; qualora i Soci comunicino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con le modalità di cui al presente comma senza attendere il decorso dei trenta giorni.

NON MODIFICATO

3. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà essere corredata da una breve relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno.

NON MODIFICATO

4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o validamente rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

NON MODIFICATO

5. Qualora l'assemblea si svolga mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, il luogo di convocazione e di svolgimento dell'assemblea è quello in cui si trovano il Presidente e il segretario o il notaio verbalizzanti. Le modalità di videoconferenza o telecomunicazione in concreto impiegate devono consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione, anche identificando i soci favorevoli, contrari e astenuti, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e di partecipare alla discussione e alla votazione.

ART. 15 Convocazione Assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni volta che lo riterrà opportuno per la gestione sociale e qualora sia richiesto dalla legge, nel rispetto delle formalità minime tempo per tempo previste dalla legge stessa.

2. L'Assemblea dovrà essere inoltre convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che ne rappresentino almeno 1/5 (un quinto) della totalità dei voti.

ART. 15 Convocazione Assemblea

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

NON MODIFICATO

4. Qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della Società segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui all'art 2428 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il tutto nei modi di legge.

NON MODIFICATO

ART. 16 Diritto d'intervento e di voto

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e nei Registri prefettizi in caso di Associazioni riconosciute. Il Consiglio di Amministrazione definisce la documentazione ritenuta la più idonea per i Soci Associazioni non riconosciute.

ART. 16 Diritto d'intervento e di voto

NON MODIFICATO

2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio o anche non socio, che non sia amministratore, o dipendente della società.

NON MODIFICATO

3. Ogni socio ha diritto a tanti voti in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

NON MODIFICATO

ART. 17 Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario che può esser scelto anche fra persone estranee alla società, salvo che sia assistito da un notaio, nei casi previsti dalla legge.

ART. 17 Presidenza dell'Assemblea

NON MODIFICATO

ART. 18 Deliberazioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

ART. 18 Deliberazioni dell'Assemblea

NON MODIFICATO

2. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.

NON MODIFICATO

3. L'Assemblea si considera validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, nelle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

NON MODIFICATO

4. Per le deliberazioni di nomine e revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale.

NON MODIFICATO

5. L'Assemblea delibera i provvedimenti atti a rispettare l'art. 6, comma 2 dello Statuto.

NON MODIFICATO

ART. 19 Verbali assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o redatto da Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

ART. 19 Verbali Assemblea

NON MODIFICATO

2. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

NON MODIFICATO

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

ART. 20 Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il numero. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

ART. 20 Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di **11 (undici)** membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il numero **purché dispari**. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea può deliberare un compenso o/e il rimborso spese per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

NON MODIFICATO

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, il Presidente ed un Vice Presidente e può anche nominare, sempre al suo interno, un Comitato esecutivo composto da 3 (tre) membri, ai quali può delegare le proprie attribuzioni delimitando il limite e stabilendo i contenuti della delega. Non possono essere delegate le materie elencate negli artt. 2475, co. 5 e 2482 bis c.c..

.NON MODIFICATO

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, posta elettronica o mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun Amministratore

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. In casi di urgenza, la maggioranza può essere assicurata anche attraverso fono o videochiamata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Si rimanda ai regolamenti per quanto riguarda la disciplina delle adunanze e le tipologie di deliberazione richieste in applicazione di specifiche normative dello sviluppo territoriale.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito registro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, nominato dal Consiglio anche tra non soci.

ART. 21 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società consortile, pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano ad altri organi societari.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove **o mediante mezzi di telecomunicazione** purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri. **Qualora il Consiglio di Amministrazione si svolga mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, il luogo di convocazione e di svolgimento dell'assemblea è quello in cui si trovano il Presidente e il segretario o il notaio verbalizzanti. Le modalità di videoconferenza o telecomunicazione in concreto impiegate devono consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento del Consiglio e di constatare e proclamare i risultati della votazione, anche identificando i Membri del Consiglio favorevoli, contrari e astenuti, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione e alla votazione.**

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 21 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

NON MODIFICATO

ART. 22 Rappresentanza della Società

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro.

Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO DEI SOCI

ARTICOLO 23 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile.

2. Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 24 Diritto di controllo

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 25 Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservazione delle disposizioni di Legge, alla formazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. Il Bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art 15.

ART. 26 Utili

1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 20% per la riserva legale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 Liquidazione

ART. 22 Rappresentanza della Società

NON MODIFICATO

Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO DEI SOCI

ARTICOLO 23 - Organo di controllo

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 24 Diritto di controllo

NON MODIFICATO

Titolo VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 25 Bilancio

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 26 Utili

NON MODIFICATO

Titolo VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 Liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 18 determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

Titolo VIII - COMPETENZA GIUDIZIARIA

ART. 28 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della società.

Titolo IX - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTI

ART. 29 Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare gli elevati standard di efficacia ed efficienza dell'attività aziendale, può nominare un Direttore generale con incarico a termine e competenze definite nel contratto di lavoro.

2. Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

ART. 30 Regolamenti

1. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, ove nominato, approva specifici regolamenti in materia di:

- organizzazione della struttura tecnica e amministrativa della società;
- procedimento amministrativo con particolare riferimento all'individuazione delle responsabilità istruttorie e decisorie e alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- trasparenza, accesso e tutela della riservatezza dei dati personali;
- modalità di attenuazione del rischio di conflitto di interesse, disciplina anticorruzione, Codice disciplinare e di comportamento aziendale;

disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e professionali nonché per l'aggiudicazione dei contratti.

NON MODIFICATO

Titolo VIII - COMPETENZA GIUDIZIARIA

ART. 28 Foro competente

NON MODIFICATO

Titolo IX – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTI

ART. 29 Direttore generale

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

ART. 30 Regolamenti

1. La società è disciplinata da quanto previsto dal codice civile, dalla specifica normativa in tema di consorzi e società consortili e dal presente statuto; il funzionamento della società può essere precisato e disciplinato (in sintonia alla Legge ed al presente statuto) da apposito regolamento interno, da predisporre dall'organo Amministrativo.

2. Il Direttore generale, ove nominato, propone al Consiglio di amministrazione l'organigramma aziendale nonché l'elenco dei procedimenti di natura amministrativa per i quali risulta applicabile la L. 241/1990, individuando per ciascuno di essi il responsabile del procedimento, l'organo decisore, il termine di conclusione e le altre informazioni previste dalla legge.

ART. 31 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

ART. 31 Disposizioni finali

NON MODIFICATO